Causa 293/84 R

Vincenzo Sorani ed altri
contro
Commissione delle Comunità europee

Massime

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Presupposti per la concessione (Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

Provvedimenti di sospensione dell'esecuzione vengono presi in considerazione unicamente se le circostanze di fatto e di diritto addotte per ottenerli giustifichino, prima facie, la loro adozione. Occorre inoltre che essi siano urgenti, nel senso che è necessario ch'essi vengano adottati e producano effetti prima della pronuncia di merito, onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile. Occorre infine che tali provvedimenti siano provvisori, nel senso di non pregiudicare la pronuncia nel merito.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE 17 gennaio 1985 *

Nella causa 293/84 R,

Vincenzo Sorani, 7, rue Oppenheim, Lussemburgo,

André Scholtes, 42, rue Laach, Niederanven,

Monique Simeoni, 22, rue des Merisiers, Mamer,

* Lingua processuale: il francese.

Jean Kohll, 33, rue Kecker, Ehnen,

Giuseppe d'Elicio, 8, rue des Merisiers, Mamer,

Alice Nickles-Krier, Palzem-Kreuzweiler (Germania),

Angelo Perlini, 11, boulevard Pierre-Dupong, Lussemburgo,

Charlotte Bour, 6, avenue Pasteur, Lussemburgo,

Colette Bron, 173, Val-Sainte-Croix, Lussemburgo,

Caroline Van den Eynde, 42, avenue Pasteur, Lussemburgo,

Arlette Serre, 27, route d'Esch, Lussemburgo,

dipendenti della Commissione delle Comunità europee, con l'avvocato domiciliatario Biel, del foro di Lussemburgo, con studio ivi, 18 A, rue des Glacis,

richiedenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Dimitrios Gouloussis, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Manfred Beschel, membro del suo ufficio legale, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto una domanda proposta a norma dell'art. 93 del regolamento di procedura della Corte e diretta ad ottenere la sospensione delle operazioni del concorso COM/B/2/82 fino alla pronunzia della Corte sul ricorso proposto dai quattro richiedenti contro la decisione di non ammetterli alle prove di detto concorso,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE,

statuendo a norma degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

In fatto

Nel luglio 1982 la Commissione pubblicava il bando di concorso interno, per titoli ed esami, COM/B/2/82, per la costituzione di una riserva di vice assistenti/vice assistenti di segreteria/vice assistenti tecnici, la cui carriera comprende i gradi 5 e 4 della categoria B.

I richiedenti, dipendenti di categoria C della Commissione, presentavano la candidatura ed erano ammessi al concorso, ma venivano in seguito informati, con lettere del capo della divisione assunzioni 15 giugno 1984, del fatto che la commissione giudicatrice non aveva ritenuto di poterli iscrivere nell' elenco dei candidati ammessi agli esami. Avendo gli interessati chiesto un'ulteriore motivazione della decisione di non ammetterli, l'amministrazione comunicava loro che la commissione giudicatrice aveva deciso di ammettere agli esami « unicamente i candidati che svolgevano già mansioni di tale livello o possedevano tutti i requisiti per svolgerle ».

Con ricorso proposto il 5 dicembre 1984, i richiedenti chiedevano alla Corte di annullare la decisione di non ammetterli agli esami del concorso COM/B/2/82.

In pari data, i richiedenti chiedevano alla Corte di giustizia, con atto separato proposto ai sensi dell'art. 83 del regolamento di procedura, di « dichiarare e disporre che le operazioni del concorso COM/B/2/82 vanno sospese, in attesa della pronunzia nel merito ». Essi hanno sostenuto che in caso contrario avrebbero subito un danno irreparabile.

Nelle osservazioni depositate il 19 dicembre 1984 la Commissione ha ribattuto che la domanda non ha alcun « fumus boni juris » e che non vi sono circostanze d'urgenza che giustifichino la sospensione, dato che la Corte di giustizia può annullare la decisione di non ammetterli agli esami ed ordinare che il concorso sia rinnovato nei confronti degli stessi candidati.

In diritto

1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1984 il sig. Vincenzo Sorani e dieci altri dipendenti della Commissione delle Comunità europee hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/B/2/82 di non ammetterli agli esami del concorso.

2 Con atto separato, ai sensi dell'art. 83 e seguenti del regolamento di procedura, presentato lo stesso giorno, gli stessi hanno chiesto alla Corte di « dichiarare e disporre che le operazioni del concorso COM/B/2/82 vanno sospese, in attesa della pronunzia nel merito ».

3 La ricevibilità dell'istanza di sospensione non è contestata.

4 Secondo la costante giurisprudenza, i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione di atti delle istituzioni sono presi in considerazione solo se le circostanze di fatto e di diritto addotte per ottenerli giustificano, prima facie, la loro adozione. Occorre inoltre che essi siano urgenti, nel senso che è necessario che questi provvedimenti siano adottati e producano effetti prima della pronunzia del giudice nel merito, onde evitare che la parte che li chiede subisca un danno grave ed irreparabile. Occorre, infine, che i provvedimenti siano provvisori, nel senso che non pregiudicano la pronunzia nel merito.

5 Nelle osservazioni presentate a norma dell'art. 84, § 1, del regolamento di procedura, la Commissione assume che il « fumus boni juris » manca, giacché la Commissione giudicatrice si è scrupolosamente attenuta al bando di concorso steso dall'APN in conformità alle norme dello statuto. Essa aggiunge che non sussistono nemmeno circostanze che giustifichino l'adozione di provvedimenti urgenti, dato che, secondo la costante giurisprudenza, la Corte può annullare la decisione della Commissione giudicatrice di non ammettere un candidato agli esami e nel contempo ordinare che il concorso sia rinnovato nei confronti di tale candidato.

6 Per quanto riguarda l'esistenza del « fumus boni juris », va rilevato che i mezzi dedotti dai richiedenti a sostegno dell'istanza non paiono, a prima vista, particolarmente convincenti. I richiedenti deducono infatti sostanzialmente due mezzi riguardanti l'asserita illegittimità dell'intervento dei superiori gerarchici, intervento contemplato dal bando di concorso, e il difetto di motivazione. Orbene, il primo di questi mezzi, se fosse accolto, invaliderebbe il bando di concorso, ma non può essere dedotto, come hanno fatto i richiedenti, allo scopo di ottenere che l'ammissione agli esami avvenga secondo criteri diversi da quelli stabiliti dal bando di concorso. Quanto al mezzo riguardante il difetto di motivazione, si deve tener conto del fatto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'esigenza della motivazione

dev'essere valutata in relazione ai vari livelli e tipi di concorso e più particolarmente al numero di candidati partecipanti a ciascuno di essi.

7 Per quanto riguarda il rischio di danno irreparabile che i richiedenti subirebbero se la sentenza nel merito fosse pronunziata in un momento in cui la sua esecuzione fosse impossibile, va rilevato che, stando al bando di concorso, il concorso COM/B/2/82 è destinato alla costituzione di una riserva di vice assistenti/vice assistenti di segreteria/vice assistenti tecnici, che questa riserva viene costituita per coprire i posti di questa categoria e di questa carriera, vacanti o di nuova creazione, negli uffici della Commissione e che l'iscrizione dei candidati nell'elenco di riserva dà loro la possibilità di essere nominati, in relazione alle esigenze del servizio, ai posti che non verranno coperti mediante trasferimento dei dipendenti.

8 Ciò premesso, si deve concludere che i richiedenti non rischiano di subire alcun danno irreparabile finché resterà valido l'elenco di riserva, nel quale potrebbero essere iscritti se, dopo esser stati eventualmente ammessi agli esami del concorso, li superassero.

9 Da quanto precede emerge che non vi è motivo di accogliere l'istanza di sospensione proposta dai richiedenti.

Per questi motivi,

statuendo in via provvisoria,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE

così provvede:

1) La domanda è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 17 gennaio 1985

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco